

Tipologia: **FISCO**  
Protocollo: **2006516**  
Data: **15/07/2016**



Oggetto: **omesso versamento I.V.A.**  
Allegati: **NO**

## OMESSO VERSAMENTO IVA NUOVA SOGLIA DI PUNIBILITA' – LIMITI AL RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO

### Gentile Associato,

il D.Lgs. n. 158/2015 ha totalmente revisionato il sistema penale tributario mediante importanti modifiche al D.Lgs. n. 74/2000. L'art. 8 del decreto di revisione ha sostituito integralmente l'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, stabilendo nella nuova formulazione una novità di rilievo: è stata infatti innalzata la soglia di punibilità da 50.000 euro a 250.000 euro. Il testo dell'art. 10-ter ora recita: "E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro **duecentocinquantamila** per ciascun periodo d'imposta".

Il reato quindi si consuma con il mancato pagamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad euro duecentocinquantamila, entro la scadenza del termine per il pagamento dell'acconto relativo al periodo di imposta dell'anno successivo, che secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della Legge 29 dicembre 1990, n. 405, viene a scadere il 27 dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione.

Presupposto per la realizzazione del reato è innanzitutto l'avvenuta presentazione della dichiarazione annuale in seguito alla quale si omette il versamento.

Recentemente la Corte di Cassazione intervenuta sulla configurazione dell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, a seguito della revisione apportata dal D.Lgs. n. 158/2015. I giudici di Piazza Cavour hanno applicato tout court il più generale principio del favor rei e di "retroattività" della Legge più favorevole all'autore della condotta incriminata. Infatti la Corte di Cassazione fa esplicito riferimento al fatto che la modifica apportata all'art. 10-ter dall'art. 8 del D.Lgs. n. 158/2015 è più favorevole rispetto alla precedente struttura del reato di "Omesso versamento di IVA" (cosa del resto affermata nella Relazione illustrativa di accompagnamento al decreto di revisione, in cui si richiama la volontà governativa di applicare per le fattispecie meno gravi "sanzioni amministrative anziché penali").

Un'altra importante novità in materia di reati tributari introdotta dalla Legge di Stabilità riguarda la possibilità di raddoppiare gli ordinari termini di accertamento in presenza di violazioni per le quali è stata presentata la denuncia penale per uno dei reati tributari contenuti nel decreto legislativo 74/2000.

Le nuove regole prevedono che il raddoppio non opera nei casi in cui la denuncia all'Autorità giudiziaria in ordine ad una condotta tributaria penalmente rilevante venga presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di accertamento. Facendo un esempio, se per il periodo d'imposta 2011 in presenza di dichiarazione regolarmente presentata dal contribuente il Fisco non presenta o trasmette all'Autorità giudiziaria la notizia criminis entro il prossimo 31 dicembre il "raddoppio" dei termini non può essere disposto, diventando illegittima qualsiasi attività di accertamento che dovesse essere disposta oltre il suddetto termine.

Cordiali saluti.

Per **AGISCO**  
Studio Bondavalli

**Indirizzo**  
Largo Arenula, 34  
00186 – Roma  
**Codice Fiscale**  
05441090585

**Telefono**  
(+39) 0668300441  
(+39) 0668300442  
**Telefax**  
(+39) 0668300445

**Mail**  
segreteria@assoagisco.it  
agisco@pec.assoagisco.it  
**Web**  
www.assoagisco.it